

## REGOLAMENTO (CE) N. 963/2001 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure di sviluppo rurale finanziate con il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 sono incluse nella programmazione dello sviluppo rurale in base agli articoli da 41 a 44 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti <sup>(2)</sup>. La Commissione deve dunque valutare le misure prospettate a norma dell'articolo 33, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) È necessario fissare i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999, entro i quali il sostegno supplementare comunitario è messo a disposizione degli Stati membri. Tali termini devono lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per utilizzare il sostegno supplementare comunitario.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 prevede che gli importi derivanti dalla riduzione dei versamenti siano impiegati a sostegno di talune misure supplementari rispetto alle misure di sviluppo rurale già esistenti. Questo sostegno può essere destinato sia ad ulteriori beneficiari di misure già esistenti, ed in particolare a beneficiari di nuovi impegni relativi ad ulteriori interventi nel quadro delle misure esistenti, sia a misure supplementari. Esso non deve tuttavia essere impiegato semplicemente per aumentare le aliquote del cofinanziamento comunitario di misure già previste nei documenti di programmazione dello sviluppo rurale. Per garantire la tracciabilità, la fonte di finanziamento delle

azioni pluriennali avviate dai singoli beneficiari deve rimanere identica sino alla fine del periodo dell'impegno.

- (4) Affinché la Commissione sia esattamente informata, a norma dell'articolo 9 dello stesso, sulle misure prese dagli Stati membri per attuare il regolamento (CE) n. 1259/1999, devono essere adottate disposizioni concernenti il contenuto e i termini delle comunicazioni.
- (5) Il comitato congiunto derivato dai comitati di gestione istituiti dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio <sup>(5)</sup> e dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Sostegno supplementare comunitario**

1. Gli importi detratti in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento, entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale vengono detratti.

2. Il sostegno supplementare comunitario relativo ad una o più delle quattro categorie di misure menzionate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 è destinato:

- a) ad ulteriori beneficiari delle misure già esistenti, previste dai documenti di programmazione dello sviluppo rurale di cui all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1257/1999 e/o,
- b) a misure supplementari da includere nei documenti di programmazione dello sviluppo rurale.

Il tasso di partecipazione della Comunità al sostegno supplementare è identico a quello previsto nel documento di programmazione per la misura di cui trattasi.

3. Qualora sia pluriennale, l'azione avviata dal beneficiario non può essere finanziata alternando, di anno in anno, il sostegno comunitario di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1750/1999 ed il sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.